


CONTRIBUTO UNIFICATO



339/13

1

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Liquidazione  
coatta  
amministrativa  
- Credito  
prededucibile  
-  
Accertamento  
in sede  
concorsuale-  
Necessità.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DONATO PLENTEDA - Presidente -

Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

R.G.N. 17446/2006

Cron. 339

Rep. 102

Ud. 29/11/2012

ha pronunciato la seguente

PU

**SENTENZA**

sul ricorso 17446-2006 proposto da:

B M (C.F. ), elettivamente  
domiciliato in ROMA, , presso  
l'avvocato BARONE CARLO MARIA, che lo rappresenta e  
difende, giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

**contro**

2012

1809

Il IN LIQUIDAZIONE COATTA  
AMMINISTRATIVA (C.F. ), in persona dei  
Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, I  
presso l'avvocato PAZZAGLIA ALESSANDRO, che la  
rappresenta e difende, giusta procura in calce al  
controricorso;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 5330/2005 della CORTE  
D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 29/11/2012 dal Consigliere  
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato C.M. BARONE  
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato A.  
PAZZAGLIA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

h

### Svolgimento del processo

Con sentenza depositata l'8 febbraio 2002, n. 258, il Tribunale di Roma revocava il decreto ingiuntivo n. 8437/2000 ottenuto dall'arch. M. B. e dichiarava improponibile ed improcedibile la domanda del E nei confronti della I S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, intesa ad ottenere il pagamento dei compensi, commisurati al minimo della tariffa professionale, per la preparazione e la redazione delle domande di condono ex l.47/85 e per gli interventi presso le autorità competenti per ottenere la sanatoria, svolti su incarico dei Commissari liquidatori della società.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 28 ottobre 2005- 7 dicembre 2005, ha respinto l'impugnazione proposta dal B e condannato lo stesso alla rifusione delle spese processuali a favore della I . s.p.a. in l.c.a.

La Corte del merito ha rilevato che, per quanto prospettato dall'appellante, il rapporto professionale risultava iniziato quando la società era in bonis ed era stato poi proseguito dagli attuali Commissari liquidatori; per l'eventuale parte di credito sorto prima dell'ammissione della società alla procedura di liquidazione coatta, l'accertamento doveva essere fatto nelle forme endofallimentari, applicabili al caso in esame per effetto del richiamo dell'articolo 201 l.f., secondo le modalità di

cui all'art. 208 l.f., dovendosi applicare a tale credito la proporzionale riduzione per effetto del concorso dei creditori; per quanto riguarda i crediti sorti successivamente alla dichiarazione di insolvenza, anch'essi, sebbene non soggiacenti alla falcidia in caso di incapacienza dell'attivo, dovevano essere accertati in sede endofallimentare, in quanto il loro accertamento incideva inesorabilmente sul soddisfacimento dei crediti pregressi. Una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, tutti i crediti, compresi quelli prededucibili, sono tutelabili esclusivamente nelle forme dell'art. 201- che rinvia all'art. 52- e degli artt.207 e 209, con la conseguenza che la domanda proposta nelle forme ordinarie deve essere dichiarata improponibile.

Ricorre avverso detta pronuncia l'architetto Ma... > Bc... con ricorso affidato ad un unico complesso motivo.

La I... s.p.a. in l.c.a. si difende con controricorso.

Ambedue le parti hanno depositato le memorie ex art.378 c.p.c.

#### Motivi della decisione

1.1- Con l'unico articolato motivo di ricorso, l'arch. Bc... denuncia i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 112,345 c.p.c., 12 disp. sulla legge in generale, 52, 93, 95, 111, 201, 202, 207, 209 l.f., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.; nonché il vizio di omessa o quanto

meno insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

La questione dibattuta, osserva il ricorrente, investe la possibilità di assoggettare o meno all'accertamento concorsuale i crediti prededucibili, sorti nei confronti del Commissario liquidatore della società in l.c.a., in occasione dello svolgimento della relativa procedura.

La Corte d'appello ha risolto affermativamente la questione, ma nella motivazione ha evocato regole e principi inapplicabili alla fattispecie, perché enunciati con esclusivo riferimento al diverso ambito della procedura fallimentare a cui fa riferimento anche la pronuncia citata, n.515 del 2003, mentre con la stessa procedura sono incompatibili i richiami della sentenza impugnata all'"insolvenza" e al "debitore insolvente", posto che nella l.c.a. detti elementi non sono né immanenti né indefettibili perché, come chiarito dall'articolo 202 l.f., la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta in assenza di dichiarazione di insolvenza e quindi pure nei confronti di soggetto non insolvente.

Né ad evitare l'invocato annullamento della sentenza potrebbe valere l'affermazione della pronuncia diretta a negare rilievo alla distinzione tra "attività essenziale alla procedura e attività occasionata dalla stessa", atteso che la società sottoposta a l.c.a. è insuscettibile di essere qualificata come "insolvente" e di essere trattata

alla stregua di un soggetto di cui sia stato accertato lo stato di decozione; detta affermazione è comunque erronea anche per il diverso specifico ambito fallimentare, per il quale vale l'accertamento concorsuale per i crediti in prededuzione, se ed in quanto contratti per l'amministrazione ed il funzionamento della procedura fallimentare, come precisato dall'art.111 n.1 l.f.

Accanto a detti rilievi, la Corte d'appello ha fatto riferimento ad argomentazioni di contorno e/o ad abundantiam, quale la generica propalazione secondo cui, per giurisprudenza consolidata, una volta aperta la procedura di l.c.a. tutti i crediti, compresi quelli prededucibili, sono tutelabili nelle forme degli artt. 201- che rinvia all'art. 52- 207 e 209 e l'ulteriore affermazione per la quale nel caso in esame, dopo il deposito dello stato passivo redatto dal Commissario liquidatore, il creditore in prededuzione, il cui credito sia stato escluso dal Commissario, dovrà proporre opposizione, mentre il creditore, il cui credito non sia stato preso in considerazione, dovrà proporre domanda di insinuazione tardiva.

La formulazione letterale estremamente chiara (tale da precludere il ricorso ad ogni altro e diverso approccio ermeneutico) dell'art.52 l.f., contenuta nel 2° comma ("ogni credito..") va raccordata al 1° comma, che si riferisce al fallito, con la duplice conseguenza della irriferibilità a

soggetti da questi diversi, come il Commissario liquidatore di impresa sottoposta ad l.c.a., e della inestensibilità ai crediti sorti non nei confronti del fallito, ma con riguardo a soggetti differenti, come appunto il Commissario liquidatore.

Di converso, l'interpretazione adottata dalla sentenza impugnata finisce col riconoscere al Commissario liquidatore della società in l.c.a. una situazione più vantaggiosa di quella prevista per il Curatore, non suscettibile di adeguato bilanciamento con l'intervento successivo ed eventuale del Giudice nella fase di opposizione.

2.1.- Il motivo, in tutte le sue articolazioni, deve ritenersi infondato, ed inammissibile nella parte in cui è rivolto verso argomentazioni non decisive della pronuncia impugnata.

Come affermato con specifico riferimento alla liquidazione coatta amministrativa dalla pronuncia 553/2001, una volta aperta detta procedura, ogni diritto di credito, ivi compresi quelli prededucibili, è tutelabile esclusivamente nelle forme di cui agli artt.201, che richiama anche l'art.52, 207 e 209 l.f., con conseguente preclusione di forme di tutela differenti da quelle dell'accertamento endofallimentare.

La previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria

concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori.

La regola dell'assoggettamento a concorso formale di "ogni credito", dettata dall'art.52 l.f., con nesso di strumentalità e complementarità rispetto al divieto delle azioni esecutive individuali, ex art.51 l.f., non consente la proposizione in sede ordinaria di azione di condanna o anche di accertamento, prodromica ad azione di condanna, perché "nessuna fattispecie soddisfattoria di posizioni creditorie particolari, incidente con effetto depauperatorio sul patrimonio del fallito vincolato al soddisfacimento paritetico dei creditori... può legittimamente trovare luogo al di fuori del concorso"(così Cass. 11379/1998).

Anche le Sezioni unite, nella pronuncia 16429/2002, si sono espresse nel senso di ritenere che il credito di lavoro derivante dal rapporto sorto successivamente all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, ex d.l. 26/79, conv. con modificazioni, nella l. 95/79, ancorchè goda del trattamento di prededuzione, deve essere fatto valere secondo il procedimento di formazione dello stato passivo, per l'accertamento dei crediti in posizione di concorso, e non già nelle forme ordinarie; né tale interpretazione si pone in contrasto con gli artt.3 e 24

Cost., non perdendo chi si assume titolare di un credito in prededuzione non ammesso né il proprio diritto né la tutela giurisdizionale, potendo fare opposizione ex art.98 l.f., richiamato dall'art.209 l.f., applicabile ex art.1,6° comma del d.l. 26/79.

Nella pronuncia citata, le S.U. hanno inteso dare continuità all'orientamento formatosi proprio in tema di liquidazione coatta amministrativa, ripreso poi anche per la procedura di amministrazione straordinaria, ribadendo che: i debiti di massa, che hanno la loro genesi nel corso e nell'interesse della procedura, definiti dall'art.111 l.f., non sono una categoria diversa dai debiti concorsuali; l'art.52 l.f.( richiamato dall'art.201 l.f. per il caso di liquidazione coatta amministrativa, che interessa nel presente giudizio) regola il concorso dei creditori stabilendo che ogni credito, salvo diversa disposizione di legge, deve essere accertato secondo le disposizioni dettate per la verifica dello stato passivo; la locuzione adottata e l'interpretazione sistematica portano a ritenere che, essendo quell'espressione riferibile anche ai crediti prededucibili, come regola generale possono diventare concorrenti i soli crediti accertati in base alle modalità previste dalla legge speciale, e poiché anche i debiti di massa, malgrado la preferenza ad essi accordata dalla legge nell'ordine di distribuzione delle somme, si trovano in

posizione di concorso, non v'è motivo di escludere che pure detti crediti siano assoggettabili al procedimento preordinato, in via esclusiva, a determinare i diritti concorrenti sul patrimonio del debitore; la concentrazione in sede concorsuale dell'accertamento anche dei crediti di massa risponde ad esigenze di economia e di speditezza processuale e quindi all'interesse degli stessi creditori titolari di crediti prededucibili e, soprattutto, consente di sottoporre ad un controllo unitario, prima amministrativo e poi eventualmente giurisdizionale a norma degli artt. 98 e 100, richiamati dall'art. 209 l.f., l'esistenza l'entità e la collocazione dei crediti da soddisfare sull'unico patrimonio del soggetto insolvente; l'assoggettamento dei debiti di massa a tale rito soddisfa anche l'esigenza di coerenza del quadro normativo essendo precluso, secondo l'indirizzo di questa corte, l'esercizio di azioni esecutive individuali sul patrimonio dell'impresa anche in relazione a debiti contratti dal Commissario durante la procedura.

E' stato altresì osservato che non rileva in senso contrario l'impossibilità di rispettare i termini ex art.207 e 208 l.f., non riferibili ai crediti sorti successivamente, che verranno proposti alla verifica del Commissario fuori dei detti termini, come domande tardive(art.112 l.f.), né incide la mancata applicazione dell'art.24 l.f., in quanto ciò non esclude che

l'accertamento debba avvenire previamente per tramite del Commissario.

Fondamentale è il rilievo che l'art.201 l.f. richiama sia l'art. 51 l.f., che sancisce il divieto di azioni esecutive singolari sui beni compresi nel fallimento senza distinguere tra creditori della massa e concorsuali, sia l'art.52 l.f., che regola il concorso formale, e quindi proprio le disposizioni che, coordinate tra loro, portano ad escludere l'ammissibilità della formazione extraconcorsuale di titoli idonei ad essere fatti valere per la partecipazione al concorso sostanziale.

Aderendo alla ~~la~~ contraria posizione, si perverrebbe ad ammettere che il creditore della massa possa costituirsi un titolo a seguito di un ordinario giudizio di cognizione o con procedimento monitorio, e poi agire in via di esecuzione forzata individuale, al cui esperimento osta l'effetto conseguente alla messa in liquidazione coatta amministrativa, di assoggettamento del patrimonio dell'imprenditore al concorso dei creditori.

Non secondario è il raggiungimento della concentrazione dei crediti attraverso una fase comune amministrativa e l'eventuale successivo sviluppo giurisdizionale davanti al Tribunale che ha dichiarato l'insolvenza, che si armonizza con la regola dell'art.111, o che da essa si argomenta, secondo la quale la fase soddisfattiva è comune a tutti i crediti e nell'ambito unitario, anche ai crediti che hanno

titolo nella amministrazione della procedura, ai quali è assegnato il primo posto nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.

Il punto di forza sul quale intenderebbe far leva il ricorrente, ovvero la formulazione letterale chiara di per sè, tale da precludere il ricorso ad ulteriori criteri interpretativi, dell'art.52, nel riferimento al 1° comma al "fallito" , si scontra con il rilievo che l'art.201 l.f. richiama, tra gli altri, l'art.52, richiamo che, se fosse fondata l'interpretazione del ricorrente, verrebbe ad essere completamente posto nel nulla e quindi, per assurdo, condurrebbe a rendere inapplicabile alla liquidazione coatta detta norma, chiaramente invece richiamata, unitamente alle altre norme di cui al titolo II, capo III, sezione II e sezione IV.

Le ulteriori censure del ricorrente, rivolte contro argomentazioni della sentenza impugnata svolte, come la stessa parte riconosce, ad abundantiam, sono chiaramente inammissibili.

2.2.- Il ricorso va quindi respinto.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle competenze, liquidate in euro 10200,00, di cui euro 200,00 per esborsi; oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2012

Il Consigliere est.

*R.M. Di Vito*



Il Presidente  
*[Signature]*

Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO

*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANTIERE  
Oggi - 9 GEN. 2013

Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO

*[Signature]*